

COMUNE DI ROCCASTRADA

Provincia di Grosseto

Roccastrada, li 22.12.2003

Prot. n° 19503 N°_104

Spettabile
CAOLINO D'ITALIA S.r.l.
località Le Fabbriche di Piloni loc. Torniella
Roccastrada

Egregio Signore
Marco Bitossi
Amministratore unico della Caolino d'Italia S.r.l.
Via Bottinaccio, 14
Montelupo Fiorentino (FI)

e per quanto di competenza

ARPAT Grosseto
Via Fiume 35 - 58100 Grosseto
ALBO PRETORIO
MESSO COMUNALE
PROCURA DELLA REPUBBLICA
Via Monte Rosa 47
58100 Grosseto
CARABINIERI ROCCASTRADA
COMANDO VV.UU. (sede)
COMANDO CORPO FORESTALE
Via Aurelia Sud - 58100 Grosseto
PROVINCIA DI GROSSETO
Piazza Dante 35
58100 Grosseto
REGIONE TOSCANA
U.O.C. Autorità di Vigilanza Att. Minerarie
Via Goldoni, 6 - 58100 Grosseto
ORIGINALE ARCHIVIO

IL SINDACO

PREMESSO che nel Comune di Roccastrada in loc. le Fabbriche di Piloni è attiva una coltivazione mineraria concessionata con Decreto del 22/11/99 dal Corpo delle Miniere di Grosseto di cui è titolare la **CAOLINO D'ITALIA S.r.l. con sede nel Comune di Roccastrada, località I Piloni, Provincia di Grosseto codice fiscale 00131100539 di cui è Amministratore unico il Sig. Marco Bitossi nato il 17/06/1952 a Montelupo Fiorentino (FI) e residente in Montelupo Fiorentino (FI) Via Bottinaccio, 14;**

PREMESSO che, all'esito di un sopralluogo effettuato in data 26 giugno 2003, il Comando di Polizia Municipale con nota n° 10099/2003 ha comunicato di aver rilevato la presenza di accumuli di materiale sabbioso fine, di colore bianco-giallastro, sul fondale e lungo le sponde ispezionate del torrente Farma e del Fosso Rigualdo, nonché di aver accertato che nell'area sovrastante l'alveo del fosso Rigualdo, dove insiste l'attività di miniera a cielo aperto denominata "I Piloni", il materiale di estrazione risultava depositato fino sulle sponde della gola e per molti tratti precipitava lungo la scarpata che porta all'alveo del fosso in questione, segnalando che presumibilmente l'assenza di un minimo di regimazione delle acque piovane avrebbe provocato ruscellamenti e trasportato il materiale scavato (*materiale che a colpo d'occhio si presenta dello stesso colore e consistenza di quello rilevato nel letto del torrente Farma.... e del fosso Rigualdo*) nel fosso Rigualdo e di qui nel torrente Farma;

CONSIDERATO che gli alvei fluviali in questione attraversano un'area di particolare pregio naturalistico all'interno della quale sono localizzate diverse Riserve Naturali;

VISTA la nota del 6.08.03 n° 3809 con la quale l'ARPAT Dipartimento di Grosseto, all'esito di un sopralluogo effettuato con il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Roccastrada e con il personale dell'Area Miniere delle Regione Toscana, segnalava la probabile esistenza di scarichi non autorizzati provenienti dall'attività di miniera che recapitano nel fosso Rigualdo, sottolineando altresì che "sui piazzali (della miniera) sono presenti cumuli di materiale estratto..." e che "... la scarpata del torrente è coperta dai detriti del materiale estratto in tempi più o meno recenti";

VISTA la nota del 23.10.03 n° 6676 con la quale l'ARPAT, Dipartimento di Siena, sottolinea:

- che dal monitoraggio biologico effettuato in data 19/09/03 "...risulta che nel torrente Farma si sia determinata un'alterazione di natura quantitativa sui macroinvertebrati bentonici" che lo popolano;
- che il ripetersi nel tempo degli eventi che hanno determinato tali effetti "...anche in maniera sporadica, possa compromettere il potenziale di autodepurazione del tratto in questione e quindi il suo grado di qualità ambientale";
- che tra le probabili cause della situazione di alterazione ambientale vengono individuati i "consistenti eventi meteorici che hanno interessato una cava di caolino della Soc. Caolino d'Italia S.r.l. ricadente nel bacino idrografico del fosso Rigualdo" che si immette nel torrente Farma;
- che risulta perciò necessario adottare idonee misure per impedire che "...la cava determini apporti anomali di materiali sedimentabili al reticolo idrografico superficiale" nonché adeguati sistemi di monitoraggio sull'adeguatezza delle predette misure;

VISTA la nota 14.11.2003 con la quale, all'esito di un'ispezione condotta con l'ARPAT, il Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Grosseto comunica di aver rilevato, tra l'altro, che presso gli scavi della miniera di Caolino di "...può notare una notevole quantità di sabbia, visivamente identica a quella rilevata per tutto il tratto del torrente esaminato, che si riversa, in caso di forte pioggia, nel letto dello stesso torrente...", e ribadisce la "...necessità di una regimazione delle acque meteoriche che comprenda la costruzione di vasche di raccolta e decantazione delle acque di dilavamento...";

VISTA la nota del 18.11.2003 n° 5599 con la quale l'ARPAT, Dipartimento di Grosseto, ribadisce:

- che "...il protrarsi della situazione arrecherà danni difficilmente valutabili alla fauna ed alla flora presente nel tratto (di fiume) interessato dal fenomeno " tanto da poter addirittura determinarsi " se il fenomeno dovesse durare, modifiche al corso naturale del torrente Farma...";
- che "...la provenienza del materiale, per quantità, caratteristiche e quanto osservato lungo il fosso Rigualdo, è in gran parte collegata all'attività di escavazione in atto nella miniera di caolino presente in località Piloni..."
- che "la realizzazione dei bacini drenanti appare la prima e necessaria misura, alla quale dovranno tuttavia seguire interventi che vanno all'attivazione di sistemi di contenimento del materiale presente nell'area di escavazione al ripristino ambientale rispetto alla situazione di alterazione provocata al greto fluviale, in particolare la riduzione degli Habitat e dei micro-habitat a disposizione dei macroinvertebrati bentonici...";

CONSIDERATO inoltre che:

- il materiale derivante dall'attività di cava risulta depositato in modo incontrollato, senza tutti gli accorgimenti necessari per impedire che le acque di pioggia determinino scarichi incontrollati nel fosso Rigualdo e nel suolo in violazione della legge n° 152 del 1999;
- che i residui dell'attività di cava risultano depositati in modo incontrollato anche lungo la scarpata che dal piazzale della miniera porta all'alveo del fosso Rigualdo in violazione delle disposizioni del Decreto Legislativo n° 22 del 1997 che disciplinano le condizioni e le

- modalità di esercizio delle attività di deposito temporaneo, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento dei rifiuti, con l'ulteriore rischio, anche per tali residui, che le acque di pioggia determinino scarichi incontrollati nel fosso medesimo in violazione delle Legge n° 152/99;
- che non ricorrono le condizioni alle quali la Legge n. 443 del 2001, secondo un'interpretazione coerente con il Diritto Comunitario e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, esclude dal campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti le terre e rocce da scavo, in particolare nel caso specifico non risulta alcuna certezza circa l'integrale riutilizzo dei residui in questione in modo compatibile con l'ambiente senza dover sottoporre i residui medesimi ad attività di trattamento preliminare, anzi gli stessi versano come accertato dagli organi di controllo, in stato d'evidente abbandono con rischi per la salute e l'ambiente;
 - che il permanere di questo stato di fatto rischia di aggravare il pregiudizio ambientale già riscontrato ed alterare in modo irreversibile l'ecosistema e lo stato dei luoghi, con particolare riferimento ai sedimenti ed alle comunità biologiche, determinando pertanto una situazione di pericolo concreto ed attuale per l'ecosistema interessato, tenuto anche conto dell'intensificarsi delle piogge autunnali;

VISTA la nota n° 1017 del 20/10/03 con la quale U.O.C. Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie e sulla Geotermia della Regione Toscana Ufficio di Grosseto, approvava il progetto presentato dalla Soc. Caolino d'Italia S.r.l. al fine di migliorare la regimazione idraulica della miniera;

CONSIDERATO che con nota n° 17459 del 13.11.03 il Comune di Roccastrada inviava proprie osservazioni al suddetto progetto di regimazione idraulica secondo quanto osservato dal Geologo convenzionato Dr. Eros Aiello il quale fra l'altro afferma che *"...il progetto presentato è ampiamente insufficiente sia sotto il profilo delle soluzioni definitive, che sotto quello (inesistente) del recupero ambientale fuori miniera"*;

CONSIDERATE le particolari esigenze di celerità del procedimento ai sensi dell'art. 4 del D.M. 2/08/91;

VISTO l'art. 14 del Decreto legislativo n° 22 del 05/02/1997;

VISTO l'art. 18 della legge n° 349 del 08/07/1986;

VISTO l'art. 17 del Decreto legislativo n° 22 del 1997 e l'art. 1 comma 2, del D.M. n° 471 del 25/10/1999;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

FATTI SALVI l'avvio di procedimento per l'esercizio dell'azione di risarcimento danni ambientali di cui all'art. 18 della L. 8.7.1986 n. 349 comunicato con separato avviso nonché ogni altra possibile iniziativa volta a verificare la rispondenza dell'attuale stato di coltivazione della miniera alle prescrizioni impartite con l'autorizzazione a suo tempo emessa,

ORDINA

alla Società Caolino d'Italia S.r.l. e per essa al Sig. Marco Bitossi, sopra generalizzato, in qualità di amministratore unico della CAOLINO D'ITALIA S.r.l. con sede nel Comune di Roccastrada, località I Piloni:

- l'immediata rimozione ed avvio a recupero o smaltimento dei residui di produzione depositati in modo incontrollato sull'area di miniera e lungo la scarpata che finisce nel fosso Rigualdo;
- l'immediata realizzazione di interventi tecnici per impedire e contenere il dilavamento;
- la presentazione entro 15 (quindici) giorni alle competenti Autorità di un progetto di opere di regimazione idraulica e di idonei bacini drenanti, che dovrà in ogni caso recepire le

- osservazioni di cui alla nota del Comune di Roccastrada n° 17459 del 13.11.03 ed essere realizzati nei successivi 15 (quindici) giorni dal rilascio delle relative autorizzazioni;
- la presentazione entro 30 (trenta) giorni di un progetto di ripristino dello stato dei luoghi ed ambientale da realizzarsi nei successivi 90 (novanta) giorni;

Il Sindaco
(F.to Marras Leonardo)